



COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
(Provincia di Pistoia)

Regolamento per la disciplina di concessione di contributi e attribuzioni di vantaggi economici

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio
n. 27 del 29 Luglio 1992

CAPO I
NORME GENERALI

Articolo n. 1
Oggetto del regolamento

- 1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell' art. 12 della Legge 7 Agosto 1990 Nr. 241, i criteri e le modalità per:
 - a) la concessione di contributi;
 - b) la concessione di ausili finanziari;
 - c) l' attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.

Articolo n. 2
Definizioni

- 1) Ai soli fini del presente regolamento:
 - a) per "concessione di contributi" : si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi, ecc.;
 - b) per "concessioni di ausili finanziari": si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino così come enunciato dall' art. 38 della Costituzione.
 - In particolare si intende: per "ausilio finanziario": un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere parametri straordinario;
 - c) per "attribuzione di vantaggi economici": si intende la fruizione di un bene di proprietà dell'ente o la fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo, ovvero con corrispettivo ridotto. Sono da ricomprendere in questa voce tutte le "collaborazioni" ed i "patrocini" senza concessioni in denaro.

CAPO 2
CONCESSIONE DI "CONTRIBUTI"

Articolo n. 3
Soggetti beneficiari dei "contributi"

- 1) Possono usufruire dei contributi di cui al presente Capo, come definiti dal precedente art. 2, comma 1, lett.
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati ecc. non aventi personalità giuridica, che svolgono attività
- 2) Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.
- 3) Esemplicativamente le sovvenzioni finanziarie possono essere date per il raggiungimento delle seguenti finalità:
 - Per funzioni e feste religiose;
 - Per spettacoli teatrali e musicali;
 - Per fini culturali ed educativi;
 - Per attività sportive, ricreative, sociali e socio-sanitarie (Misericordia);

- Per feste pubbliche e patronali, anniversari, manifestazioni;
 - Per fiere e mostre;
 - Per attività di ricerca storica, letteraria, scientifica e pubblicazioni.
- 4) La sovvenzione o il contributo è in ogni caso subordinato alle effettive disponibilità di bilancio.

Articolo 4 Scopo dei "contributi"

- 1) La concessione di contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse e comunque a finalità che diano lustro alla collettività di Serravalle Pistoiese.
- 2) Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura della tossicodipendenza, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore di handicappati. Gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario, purchè comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

Articolo 5 Carattere dei "contributi"

- 1) Le concessioni di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) straordinario: in caso di intervento "una tantum" teso a provvedere a situazioni eccezionali;
 - b) corrente: in caso di interventi riproponibili anno per anno per manifestazioni ricorrenti quali S. Lodovico, Fiera Casalguidi;
 - c) continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.
- 2) Le concessioni di contributi cui delle lettere a) e b) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera c) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

Articolo 6 Procedura per l'assegnazione dei "contributi"

- 1) Gli interventi potranno essere definiti solo previa presentazione di motivata domanda, corredata dalla necessaria documentazione.
- 2) La domanda dovrà indicare:
 - a) l'attività cui la richiesta si riferisce;
 - b) il grado di coinvolgimento della comunità locale;
 - c) il costo complessivo e la somma da finanziare;
 - d) l'indicazione dell'entità dell'intervento richiesto.
- 3) Rimangono esclusi dal presente regolamento quei contributi dovuti in forza di disposizioni di legge.

Articolo 7 Erogazione dei "contributi"

- 1) Tutti i contributi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 5 saranno erogati a seguito di richiesta degli interessati.

- 2) Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dei risultati conseguiti.
- 3) La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi-ricavi.
- 4) Nel caso che risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocata la deliberazione di concessione.
- 5) La Giunta Municipale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionali al grado di attuazione della iniziativa.
- 6) La manifestazione o l'iniziativa per la quale viene richiesto il contributo dovrà avere carattere esclusivamente locale: possono costituire eccezioni quelle iniziative che, pur avendo una valenza più ampia di quella locale, hanno tuttavia un collegamento storico, culturale, sociale o sportivo con la realtà locale.
- 7) La contribuzione potrà avvenire anche in forma non diretta facendo fronte, quale Amministrazione, a spese che si rendessero necessarie per lo svolgimento delle iniziative. A titolo esemplificativo si specifica: diritti allacciamento ENEL, diritti di pubbliche affissioni e simili.

CAPO III CONCESSIONI DI "AUSILI FINANZIARI"

Articolo 8 Finalità della concessione di "ausili finanziari"

- 1) Con gli interventi di cui al presente Capo, come definiti dall'art. 2, comma I, lettera c), l'Amministrazione comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente esistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.
- 2) Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni economiche o comunque di bisogno.
- 3) La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma I, n. 16 del D.P.R. 24 Luglio 1977 n. 616.

Articolo 9 Soggetti beneficiari degli "ausili finanziari" limiti

- 1) Possono usufruire degli ausili finanziari come definiti nel precedente articolo 2, comma I, lettera c):
 - a) le persone residenti in questo Comune;
 - b) le persone non residenti in questo Comune, di passaggio;
 - c) gli stranieri e gli apolidi.
- 2) L'esame delle domande per ottenere gli ausili finanziari di cui alla lettera a) del comma precedente dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui agli artt. 433 del Codice Civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.
- 3) Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) sempre del comma I, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

Articolo 10
Procedure per l'assegnazione degli "ausili finanziari"

- 1) La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale) dalla Giunta comunale sentita apposita Commissione comunale da nominarsi con atto di Giunta sentiti i Capigruppo Consiliari.
- 2) Solo nei casi di assoluta urgenza potranno essere disposte dal Sindaco con ordini di servizio motivati, a mezzo dell'ufficio di economato.
- 3) Le concessioni di cui al precedente comma 2 dovranno essere successivamente regolarizzate entro trenta giorni e comunque entro la fine dell'esercizio trovando applicazione, per analogia, il disposto dell'art. 23, commi 3 e 4 del D.L. 2 Marzo 1989, Nr. 66.

Articolo 11
Applicabilità degli articoli del presente capo

- 1) La applicazione delle norme regolamentari previste nel presente Capo III (Artt. 8 – 9 e 10) è subordinata alla riapprovazione all'Ente Locale delle competenze ora delegate alla U.S.L competente per territorio.

CAPO IV
ATTRIBUZIONE DI "VANTAGGI ECONOMICI"

Articolo 12
Soggetti beneficiari di "vantaggi economici"

- 1) Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente Capo, come definiti dal presente art. 2 , comma I, lettera c):
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni, i gruppi, i comitati, ecc., non aventi personalità giuridica.
- 2) Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

Articolo 13
Scopo della concessione di "vantaggi economici"

- 1) I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
- 2) Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

Articolo 14
Natura del "vantaggio economico"

- 1) Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative:
 - a) al godimento di un bene comunale mediante:
 - la concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc. ;
 - la concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
 - la concessione in uso di attrezzatura di proprietà comunale;

- la concessione in uso di territori di proprietà comunale;
 - b) alla fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:
 - trasporto scolastico;
 - mensa;
 - attività sportive gestite dal Comune;
 - asilo nido.
- 2) Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

Articolo 15

Procedure per ottenere il "godimento di un bene comunale"

- 1) Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:
 - a) dei motivi della richiesta;
 - b) dell'uso che si intende fare del bene precisando dettagliatamente ogni elemento utile per giustificare il godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizioni di vantaggio;
 - c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;
 - d) per le associazioni, gruppi, comitati, ecc., gli scopi istitutivi.
- 2) La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Municipale, ovvero dal Consiglio Comunale a seconda delle competenze, e potrà essere revocata in qualsiasi momento e dovrà risultare da regolare contratto.
- 3) Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali. Alla detta deliberazione dovrà essere allegato lo schema di contratto di cui al precedente comma 2.
- 4) Per l'uso occasionale del bene non è richiesto il contratto e provvederà direttamente il Sindaco.
- 5) I casi in cui dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia, ecc.) comprese quelle per il personale comunale di assistenza, saranno stabiliti dalla Giunta e Consiglio in sede di approvazione dello schema di contratto di cui al precitato comma 2, ovvero nel caso di cui al comma 4 direttamente dall'economato comunale.

Articolo 16

Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

- 1) La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe. Per fruizione di servizio di trasporto scolastico si intende anche l'ipotesi di avvilimento di servizio di linea pubblica anche extra urbana.
- 2) La concessione del beneficio sarà disposto dalla Giunta Municipale.

CAPO V

CONTRIBUTI E SUSSIDI NEL CAMPO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Articolo 17

Specificazioni in materia di contributi e sussidi nel campo della pubblica istruzione

- 1) Il Comune, nei limiti dei fondi disponibili, eroga contributi:
 - a) a scuole materne non statali;

- b) a scuole materne statali per acquisto sussidi didattici;
 - c) alla direzione didattica di cui fa parte;
 - d) alla locale scuola media;
 - e) agli alunni della locale scuola media per acquisto di libri di testo e/o sussidi didattici;
 - f) agli alunni della scuola elementare per acquisto di libri e/o sussidi didattici;
 - g) agli alunni della scuola media superiore residenti nel comune per acquisto dei libri di testo;
 - h) agli alunni della scuola media superiore residenti nel Comune, quale contributo per le spese sostenute dai medesimi per l'utilizzo degli automezzi di linea.
- 2) I contributi di cui alle lettere a) , b) , c) e d) potranno essere erogati sulla base di apposita relazione che indichi le finalità cui viene destinato il contributo.
- 3) I sussidi di cui alle restanti lettere e) , f) , g) , h) potranno essere erogati come segue:
- per le lettere e) , f) , g) successivamente all'acquisto dei libri di testo in base a nota documentata della spesa sostenuta;
 - per la lettera h) dietro presentazione di apposita domanda corredata degli abbonamenti utilizzati fino al termine dell'anno scolastico, ovvero, dietro presentazione di domanda da fatturarsi da parte delle Aziende di Trasporto Pubblico. Per l'erogazione di detti contributi si terrà conto della situazione economica del nucleo familiare quale risulta dalla denuncia dei redditi dell'anno precedente.
- 4) Per l'erogazione del contributo di cui alle lettere e) , f) , g) , h) del comma 1, si terrà conto dei limiti di redditi fissati annualmente contestualmente all'approvazione del Piano di Intervento allo Studio, con esclusione della attribuzione di sussidi ai possessori di redditi superiori ai limiti fissati.
- 5) Resta fermo che gli alunni delle scuole elementari, ove vigono disposizioni di legge regionale, il rimborso delle spese per il libri di testo avviene nelle forme di rito erogando la spesa direttamente alle librerie interessate dietro presentazione di regolare fattura.
- 6) I contributi del presente Capo sono attribuiti con delibera di Giunta e, limitatamente alle lettere di cui al 3[^] comma, dopo aver sentito apposita Commissione da nominarsi sempre dalla giunta e sentiti i Capigruppo Consiliari.

CAPO V DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 18 Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento sarà pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune e dopo ottenuto il positivo controllo da parte della Sezione Distaccata di Pistoia del CO.RE.CO., verrà ripubblicato per ulteriori 15 giorni consecutivi, entrando in vigore dal 1[^] giorno del mese successivo alla scadenza della seconda pubblicazione.